

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2044

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BICCHIELLI, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, TIRELLI**

Disposizioni in materia di riconoscimento del sistema italiano delle « pro loco »

*Presentata il 17 settembre 2024*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle regioni, nell'ambito delle materie di legislazione concorrente, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali nonché la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Le « pro loco » sono associazioni senza scopo di lucro composte da volontari che vogliono sviluppare, in forma collegiale, delle forme di attrattiva turistica per la propria comunità.

La natura associativa delle « pro loco » pone l'aggregazione quale requisito inderogabile per la loro esistenza.

In Italia la prima forma associativa assimilabile a una « pro loco » nasce a Pieve Tesino nel 1881 sotto forma di comitato denominato « Società dell'abbellimento », che aveva come obiettivo il miglioramento estetico della medesima località per incentivare la sosta dei forestieri e che, in breve tempo,

divenne la prima forma di organizzazione capace di occuparsi di offerta turistica delle singole città. Si istituzionalizza così un movimento, che esisteva già da molto tempo, legato inizialmente alla mobilità generica delle persone più che all'idea attuale di turismo.

Le « pro loco » divennero, con il tempo, la prima forma di organizzazione a occuparsi di offerta turistica delle singole località.

Nel 1926, il regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito dalla legge 1° luglio 1926, n. 1380, destinò alle « pro loco » la funzione di valorizzazione delle località meno turistiche istituendo, dove i numeri lo consentivano, le aziende di cura e soggiorno.

Con il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 7 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27

gennaio 1965, fu istituito l'albo delle associazioni pro loco presso il medesimo Ministero.

La responsabilità della tenuta dell'albo venne successivamente trasferita alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 6, in forza del quale le medesime associazioni divennero i principali enti pubblici di riferimento delle « pro loco ».

Dunque ancora oggi le « pro loco » sono regolate da leggi regionali diverse e sono finanziate dai singoli enti regionali e comunali in misura diversa.

Le « pro loco » hanno il compito di valorizzare le risorse naturali, culturali e storiche della località in cui sorgono, di realizzare iniziative di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale a carattere locale nonché di mettere in campo qualunque attività a carattere territoriale di promozione del turismo e della località.

Ogni « pro loco » può, tuttavia, personalizzare le proprie funzioni in accordo con il territorio in cui svolge le sue attività.

Secondo gli ultimi dati rilevati dalla CGIA di Mestre, le « pro loco » costituiscono un valore economico e sociale pari a 2,1 miliardi di euro, che sono frutto di 25 milioni di ore di lavoro e di una spesa sostenuta per le iniziative pari a 700 milioni di euro l'anno.

Le « pro loco » sono presenti in tutta Italia: una rete composta da 600.000 persone e 6.200 associazioni.

Le « pro loco » a loro volta sono rappresentate da due associazioni che ne tutelano i diritti e l'organizzazione: l'Unione nazionale delle pro loco d'Italia (UNPLI), fondata nel 1962, che, riunendo le « pro loco » d'Italia, è organizzata in comitati regionali, provinciali e di bacino ed è pre-

sente in modo capillare in tutto il territorio nazionale e l'Ente pro loco italiane (EPLI), costituita nel 2021, che si pone l'obiettivo di rappresentare il punto di riferimento per le associazioni iscritte fornendo loro assistenza e formazione costante, anche al fine di supportare le singole associazioni nell'assolvimento dei compiti statuari.

La presente proposta di legge è composta da tre articoli.

L'articolo 1 è volto al rafforzamento e alla valorizzazione del sistema delle « pro loco » attraverso l'istituzione, presso il Ministero del turismo, di un registro nazionale delle reti associative delle « pro loco ». Si intende in tale maniera garantire un'armonizzazione nazionale della normativa.

L'articolo 2 prevede alcune modifiche alla legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*, che riprende in maniera esplicita molte delle azioni che le « pro loco » svolgono già nei territori a partire dalla promozione dei beni materiali e immateriali, dell'enogastronomia e dell'artigianato tipico locale, valorizzandoli come espressione delle eccellenze italiane nel mondo, da tutelare e sostenere. Si dispone inoltre il necessario riconoscimento del sistema delle « pro loco », attraverso il suo coinvolgimento nelle attività di promozione del territorio italiano come destinazione turistica nonché nella gestione del sistema turistico di destinazione previsto dall'articolo 31 della medesima legge n. 206 del 2023, riconoscendo al sistema medesimo un ruolo importante ed esclusivo nei rapporti con gli enti pubblici.

Infine, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Disposizioni in materia di riconoscimento del sistema italiano delle « pro loco » e istituzione del registro degli enti di rappresentanza nazionale)*

1. La Repubblica riconosce il sistema italiano delle « pro loco » quale sistema associativo presente nel territorio nazionale.

2. Per « pro loco » si intendono gli enti aventi natura privatistica e senza scopo di lucro che abbiano statutariamente le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettere *f*), *i*) e *k*), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, le « pro loco » possono associarsi alle reti associative nazionali che presentano i requisiti previsti dall'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

4. Presso il Ministero del turismo – Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica è istituito il registro degli enti di rappresentanza nazionale delle « pro loco », costituiti ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera *a*), del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

5. L'iscrizione degli enti di rappresentanza nazionale delle « pro loco » nel registro istituito ai sensi del comma 4 costituisce requisito necessario per:

*a*) il riconoscimento dei comitati regionali afferenti ai medesimi enti nei rapporti con la regione, le province, i comuni e le città metropolitane;

*b*) la stipulazione di convenzioni e l'attivazione di forme di collaborazione con le « pro loco » da essi rappresentate;

*c*) la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei.

6. Le regioni, nell'esercizio delle competenze ad esse riservate in materia di turismo e attività ad esso connesse ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione devono garantire la parità di trattamento tra gli enti di rappresentanza nazionale delle « pro loco » iscritti nel registro istituito ai sensi del comma 4 del presente articolo.

#### Art. 2.

*(Modifiche agli articoli 3 e 31 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e altre disposizioni in materia di funzioni delle « pro loco » e dei relativi enti di rappresentanza nazionale nella promozione del made in Italy e dell'Italia come destinazione turistica)*

1. Alla legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo la parola: « comprese » sono inserite le seguenti: « le “pro loco” iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, »;

b) all'articolo 31, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « delle associazioni di categoria dell'artigianato e del turismo » sono inserite le seguenti: « , compresi gli enti di rappresentanza nazionale delle “pro loco”, ».

2. Gli enti di rappresentanza nazionale delle « pro loco » di cui all'articolo 1 della presente legge, tenuto conto delle proprie finalità statutarie e di quelle previste dagli articoli 2, comma 1, 3, commi 1 e 2, 21, comma 1, e 25 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, possono collaborare con i competenti ispettorati territoriali del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e sottoscrivere accordi di collaborazione con gli enti pubblici per la realizzazione e la gestione del sistema turistico di destinazione di cui all'articolo 31 della legge n. 206 del 2023.

Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0106910\*